

Codice DB1506

D.D. 26 agosto 2009, n. 438

CIG in deroga - Gestione 2009-2010 - Autorizzazione alla liquidazione dell'integrazione salariale - Tranches di spedizione n. 29-30-31-32-35.

VISTI

- l'art. 2 comma 521 della Legge 24.12.2007, n° 244 (Legge Finanziaria 2008), e l'art. 2, comma 36 della Legge 22 dicembre 2008, n. 203 (Legge Finanziaria 2009), modificato dall'art. 7-ter, comma 4 del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n.5, convertito nella Legge 9 aprile 2009, n.33;
- l'art.19 del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successivamente modificato dall'art. 7-ter del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n.5, convertito nella Legge 9 aprile 2009, n.33, recante “Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga”;
- il Decreto Ministeriale n. 45080, emanato il 19 febbraio 2009 dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e pubblicato sulla G.U. n. 60 del 13 marzo 2009, con il quale vengono stanziati a titolo di anticipazione per la gestione 2009 10 milioni di Euro per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente in base alle disposizioni contenute all'art. 2 co. 36 della legge 203/08 e dell'art.19, comma 9-bis della L. 2/2009;
- il Decreto Interministeriale n. 46449, emanato il 7 luglio 2009 dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e pubblicato sulla G.U. n. 177 del 1° agosto 2009, di assegnazione alle Regioni di 674 milioni di Euro per la gestione 2009 degli ammortizzatori sociali in deroga, fra cui i 50 milioni di Euro per la Regione Piemonte previsti dall'Accordo ministeriale del 22 aprile 2009 prima citato;
- l'Accordo fra Governo, Regioni e Province Autonome del 12 febbraio 2009, in merito agli interventi a sostegno del reddito e delle competenze dei lavoratori colpiti dalla crisi;
- il Comunicato congiunto Regione Piemonte-INPS del 30 marzo 2009 con cui si forniscono le istruzioni sulle modalità operative da seguire da parte delle imprese richiedenti la CIG in deroga nel primo bimestre 2009;
- l'Accordo fra Regione Piemonte e Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 22 aprile 2009, con cui il Ministero rende disponibile uno stanziamento di 50 milioni di Euro a valere per la concessione in deroga alla vigente normativa di trattamenti di CIG ordinaria e/o straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale nella misura dell'intera contribuzione figurativa e del 70% del sostegno al reddito, da integrare per il restante 30% quale incentivo alla partecipazione agli interventi di politica attiva con fondi FSE o con risorse proprie regionali;
- l'Accordo Quadro sottoscritto fra Regione Piemonte, Direzione Regionale INPS e parti sociali piemontesi in data 27 maggio 2009, che prevede che alla CIG in deroga venga riservato il 90% delle risorse disponibili, e agli interventi di disoccupazione speciale e mobilità in deroga il restante 10%, e che delinea nell'Allegato A le modalità generali di gestione degli interventi, e stabilisce nell'Allegato B le norme transitorie di gestione delle pratiche di CIG in deroga fino all'entrata a regime del nuovo sistema gestionale, a partire dalla mensilità di marzo 2009, ancora in sospenso per i ritardi accumulati nello smaltimento delle domande conseguenti alla difficoltosa messa a punto della normativa di riferimento, prevedendo che le norme di dettaglio vengano specificate in una Circolare congiunta Regione-INPS;
- la Convenzione fra Regione Piemonte e Direzione Regionale INPS sottoscritta in data 10 luglio 2009, che regola le modalità attuative e gestionali e i flussi informativi relativi agli

ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2009;

- Le due Circolari Congiunte Regione-INPS del 15 luglio 2009, che definiscono, la prima le modalità di gestione delle domande di CIG in deroga con inizio nel primo bimestre 2009 per quanto attiene la liquidazione delle mensilità ancora in sospeso, e la seconda le modalità di gestione delle domande di CIG in deroga con inizio nelle mensilità di marzo ed aprile 2009;
- la Circolare Congiunta Regione-INPS emessa in data 29 luglio 2009 con cui si forniscono le istruzioni operative per la gestione degli ammortizzatori sociali in deroga per il biennio 2009-2010;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 21-11388 dell'11.5.2009, relativa all'autorizzazione di pagamento all'INPS per le domande di CIG in deroga trasmesse entro le scadenze previste per il primo bimestre 2009, limitatamente ai consuntivi dei mesi di gennaio e febbraio 2009;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 62-11819 del 20 luglio 2009, con cui viene assegnata alla Direzione, Istruzione Formazione Professionale e Lavoro l'adozione dei provvedimenti di autorizzazione al pagamento da parte dell'INPS dei trattamenti di CIG in deroga riferiti a domande relative alla gestione 2009-2010 non ancora autorizzate o autorizzate solo parzialmente trasmesse entro le scadenze previste e complete della documentazione richiesta, dando atto che l'INPS stesso provvederà alle verifiche richieste sui consuntivi pervenuti, segnalerà tempestivamente eventuali problematiche derivanti dagli accertamenti effettuati e comunicherà i dati di monitoraggio finanziario utili ad un'efficiente gestione delle risorse disponibili;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 84-1206 del 4 agosto 2009, con cui si approva la Direttiva pluriennale 2009-2010 per la programmazione degli interventi di politica attiva previsti dall'Accordo Stato - Regioni del 12 febbraio 2009 e si assegnano all'INPS 10 milioni di Euro quale incentivo alla partecipazione agli interventi succitati, ad integrazione dei 50 milioni di Euro di cui al Decreto Interministeriale n. 46449 del 7 luglio 2009.
- la normativa generale sulla Cassa Integrazione Guadagni, e in specie la Legge 20 maggio 1975 n. 164, la Legge 23 luglio 1991 n.223, e l'articolo unico della Legge 13 agosto 1980, n. 427, così come modificato dall'art. 1, comma 5 del D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito con Legge 19 luglio 1994, n. 451;
- il Decreto Legislativo 23 dicembre 1997, n.469, "Conferimento alle Regioni ed agli Enti Locali di funzioni e compiti in materia del Mercato del Lavoro";
- la Legge Regionale 22 dicembre 2008, n. 34, "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali".

CONSIDERATO

- che il comma 1-bis dell'art.19 della L. 2/2009 prima citata stabiliva in origine che il ricorso alle deroghe per i dipendenti di aziende non cassaintegrabili era subordinato alla conclusione del periodo di sospensione dal lavoro non superiore a 90 giornate annue previsto dal precedente comma 1, vincolando così l'accesso diretto alla CIG in deroga da parte delle predette imprese, e che solo con le modifiche apportate al testo del comma 1-bis dall'art. 7-ter, comma 9 della Legge 9 aprile 2009, n. 33 tale vincolo è stato rimosso, determinando un consistente ritardo nell'avvio delle procedure di liquidazione delle spettanze ai lavoratori aventi diritto da parte della Regione Piemonte e dell'INPS;
- che il comma 8 dell'art. 19 della L. 2/2009 stabilisce che "le risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori sociali in deroga ... possono essere utilizzate con riferimento a tutte le tipologie di lavoro subordinato, compresi i contratti di apprendistato e di somministrazione", e che

pertanto dal 1° gennaio 2009 gli apprendisti e i lavoratori somministrati o con contratto a termine in genere inseriti nelle domande possono fruire del trattamento di integrazione salariale, da cui erano esclusi prima di tale data;

- che il trattamento di CIG in deroga è concesso per un periodo anche non continuativo a favore dei lavoratori segnalati dalle aziende richiedenti, i quali devono avere un'anzianità lavorativa non inferiore a 90 giorni presso la stessa impresa che procede alla sospensione/riduzione;
- che l'eccezionale incremento di domande di trattamenti di integrazione salariale in deroga e i problemi di applicazione delle nuove disposizioni normative prima citate hanno rallentato i procedimenti di autorizzazione ed erogazione, causando forti disagi per i lavoratori e le lavoratrici interessate e le loro famiglie e imponendo l'adozione di tutti gli accorgimenti procedurali utili ad accelerare i tempi di istruttoria delle pratiche;
- che si è pertanto convenuto con la Direzione Regionale INPS di procedere con autorizzazioni a preventivo delle domande pervenute, organizzate in *tranches* omogenee secondo le modalità concordate, a partire dalle domande del primo bimestre 2009 autorizzate solo parzialmente, procedendo poi con le istanze relative alle mensilità di marzo e seguenti in base all'ordine cronologico di invio, entro il limite massimo di ore richieste nella domanda, o residue rispetto al monte ore di partenza in caso di domande già parzialmente evase;
- che con questa nuova impostazione procedurale spetta alla Regione la verifica del rispetto delle scadenze perentorie eventualmente previste per l'invio della domanda in formato cartaceo e dei Quadri D a consuntivo, e la prima istruttoria della domanda, in relazione alla completezza e congruenza dei dati riportati e della documentazione integrativa fornita, mentre spetta all'INPS l'accertamento del rispetto dei tempi nella trasmissione telematica dei moduli SR41, comprendenti la Dichiarazione di Immediata Disponibilità, nonché la verifica che nel consuntivo generale non sia stato superato il monte ore totale originariamente richiesto, e che il numero e i nominativi dei dipendenti che hanno effettivamente fruito della CIG corrispondano con quelli riportati nell'istanza;
- che l'autorizzazione regionale è quindi subordinata all'accertamento da parte dell'INPS di detti requisiti, e che l'INPS dovrà dare tempestiva comunicazione alla Regione Piemonte di eventuali inadempienze per l'adozione dei provvedimenti conseguenti;
- che la Circolare congiunta Regione-INPS del 29 luglio 2009 stabilisce che la durata massima della domanda di integrazione salariale è di otto mesi per le imprese cassa integrabili e di quattro mesi per quelle non cassa integrabili, ma che si intendono valide le istanze presentate da queste ultime prima del 28 maggio fino a sei mesi di durata, come previsto dalla precedente gestione;
- che la concessione del trattamento di CIG in deroga non potrà superare il limite complessivo di spesa risultante dagli stanziamenti prima citati, di 10 milioni di Euro, di cui al Decreto Ministeriale n. 45080 del 19 febbraio 2009, e di 50 milioni di Euro, di cui al Decreto Interministeriale n. 46449 del 7 luglio 2009, integrati dalle risorse regionali afferenti alla quota di compartecipazione del 30% prima richiamata, pari a ulteriori 10 milioni di Euro.

VERIFICATO

- che le domande di CIG in deroga oggetto del presente provvedimento sono pervenute via mail entro la scadenza prevista;
- che la versione cartacea della domanda è stata parimenti trasmessa entro i termini stabiliti completa di tutta la documentazione richiesta;
- che sussistono sia per le imprese richiedenti che per i loro dipendenti in elenco i requisiti richiesti per accedere all'integrazione salariale in deroga;
- che i Quadri D a consuntivo delle domande di CIG in deroga oggetto del presente provvedimento sono pervenuti entro le scadenze previste.

tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008;

determina

- di autorizzare l'INPS all'erogazione del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni in deroga entro il massimale di Legge, con le eventuali riduzioni previste dall'art. 2, comma 521 della Legge 244/08, a favore dei dipendenti che risultano aver fruito dell'integrazione salariale delle imprese riportate negli Allegati A e B, parte integrante del presente provvedimento, riferiti a domande di CIG in deroga con inizio a gennaio o febbraio 2009 dalla durata massima rientrante nei limiti sopra richiamati e per le quali sono già state liquidate le mensilità ricadenti nel primo bimestre dell'anno, fino all'ammontare massimo derivante per ogni istanza dalla differenza tra il monte ore richiesto in origine e le ore di CIG già erogate;
- di disporre che le domande riportate nell'Allegato A riferito alle *tranches* di spedizione n. 29 e 35 vengano liquidate dall'INPS utilizzando le risorse residue stanziato dal Decreto Ministeriale n. 45080 del 19 febbraio 2009, mentre per le domande riportate nell'Allegato B, riferito alle *tranches* di spedizione n. 30, 31 e 32, si faccia ricorso ai fondi resi disponibili con il Decreto Ministeriale n. 46449 del 7 luglio 2009;
- di dare atto che verranno adottati gli opportuni provvedimenti al verificarsi di eventuali inadempienze da parte dei datori di lavoro richiedenti nell'invio della modulistica SR41 a consuntivo o nella fruizione del monte ore totale o nell'individuazione dei dipendenti interessati segnalate dall'INPS;
- di demandare al Settore Osservatorio sul Mercato del Lavoro, Crisi Aziendali e Ammortizzatori Sociali la gestione dei flussi informativi con la Direzione Regionale INPS necessari alle procedure di pagamento e il monitoraggio della spesa ai fini di una efficiente gestione delle risorse disponibili, avvalendosi dei dati presenti nei Quadri D a consuntivo e delle informazioni sui pagamenti effettuati dall'INPS.

Il Direttore
Ludovico Albert